

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 161



OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Anno scolastico 2017/2018. Periodo: 14 settembre 2017 - 30 giugno 2018.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 15 (quindici) del mese di marzo presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 – Politiche Sociali, nominata con Decreto Sindacale n. 7 del 14 giugno 2016 e confermata con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Lucia Luzza (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Vibo Salus", con sede legale in Jonadi (VV), via Gandhi, III traversa snc, (partita

IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia (VV), in data 28 luglio 2011 con il numero R.E.A. 167829, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data 24 gennaio 2017 che si trova depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 137 del 02 marzo 2017, a seguito di gara a procedura aperta, il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia, è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Vibo Salus", per il periodo di mesi 6 (sei), dal 09 gennaio 2017 al 08 luglio 2017, per un totale di 25 settimane scolastiche;

- che l'art. 2 del Capitolato d'appalto riguardante il citato contratto rep. 137/2017, prevedeva che il Comune si sarebbe riservato la facoltà di procedere all'affidamento diretto del servizio, alla stessa ditta, anche per il successivo anno scolastico;

- che con determinazione dirigenziale n. 1088 del 14 settembre 2017, integrata con determinazioni dirigenziali n. 2 del 12 gennaio 2018 e n. 156 del 20 febbraio 2018, il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia, per il periodo 14 settembre 2017 - 30 giugno 2018, è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Vibo Salus", per l'importo complessivo di € 367.419,00 (euro trecentosessantasettemilaquattrocentodiciannove/00) di

cui €. 345.544,00 (euro trecentoquarantacinquemilacinquecentoquaranta quattro/00) per il costo del personale ed €. 21.875,00 (euro ventunomilaotto centosettantacinque/00) IVA compresa al 5% per il servizio mensa;

- che la spesa necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto, finanziata con i fondi PAC (Piano di Azione e Coesione), risulta registrata ed impegnata secondo le modalità riportate nella citata determinazione n. 1088 del 14 settembre 2017, integrata con determinazioni n. 2 del 12 gennaio 2018 e n. 156 del 20 febbraio 2018;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;


- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che in data 23 gennaio 2018, l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, comunicava che a carico della Società Cooperativa Sociale "Vibo Salus" e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 9739502, regolare certificato DURC, con scadenza 03 aprile 2018;

- che tutti gli atti citati, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto e si trovano depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali – Ufficio Servizi Sociali;

- che è intenzione delle Parti componenti, come sopra costituite, tradurre in



formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Lucia Luzza, legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Vibo Salus", ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 2, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e

l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 3: Oggetto del contratto.


Il Comune conferisce alla Cooperativa, nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Lucia Lizza, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale - Anno scolastico 2017/2018 - Periodo: 14 settembre 2017 - 30 giugno 2018, alle condizioni riportate nel contratto rep. n. 137 del 02 marzo 2017, con le seguenti modifiche e precisazioni:

- 1) abolizione della figura del responsabile amministrativo;
- 2) apertura dell'asilo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Articolo 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari ad €. 367.419,00 (euro trecentosessanta settemilaquattrocentodiciannove/00) così suddiviso:

€. 345.544,00 (euro trecentoquarantacinquemilacinquecentoquaranta



quattro/00) per il costo del personale;

€. 21.875,00 (euro ventunomilaottocentottantacinque/00) IVA compresa al 5% per il servizio mensa, di cui: €. 8.750,00 (euro ottomilasettecentocinquanta/00) IVA compresa, fino a dicembre 2017 ed €. 13.125,00 (tredicimilacentocinquante/00) IVA compresa, per il periodo gennaio-giugno 2018.

Il prezzo complessivo di appalto, verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale a presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Articolo 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG 7205561909 ed il codice CUP E46J16001020006 assegnati all'intervento.

Articolo 6: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

conto corrente numero: 0061246

presso Banca Prossima – Piazza Paolo Ferrari, n. 10 – 20121 Milano –

codice IBAN: IT09S0335901600100000061246

Il soggetto delegato ad operare sul conto sopra indicato, in qualità di legale rappresentante, è la sig.ra Luzza Lucia, nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc.

Articolo 7: Obblighi della "Cooperativa".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel contratto rep. n. 137 del 02 marzo 2017 e nelle citate determinazioni dirigenziali n. 1088 del 14 settembre 2017, n. 2 del 12 gennaio 2018 e n. 156 del 20 febbraio 2018.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 8: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli



articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 del Capitolato Speciale.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite

informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti della Cooperativa, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 9: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

Articolo 10: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il



Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 11: Subappalto e cessione del contratto.

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 20 del Capitolato Speciale).

Articolo 12: Cauzione definitiva.

La Cooperativa, a garanzia dell'esecuzione del servizio in appalto, ha prodotto, ai sensi della normativa di legge applicabile, appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 1007236, già prestata per il contratto rep. n. 137/2017, dell'importo di €. 19.603,06 (euro diciannovemilaseicentotre/06), rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano SPA – Milano, avente validità per tutta la durata del presente contratto.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008, n. 2330 QM, rilasciata in data 29 aprile 2016 (data di prima emissione), con scadenza in data 14 settembre 2018, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa

ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 1233400004, con allegata quietanza di pagamento, valida fino al 10 febbraio 2019, rilasciata dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Lamezia Terme, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 14: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

La Cooperativa dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della



Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

Articolo 15: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

La Cooperativa ha dichiarato la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99.

Articolo 16: Domicilio della Cooperativa.

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni della Cooperativa, è la sede legale di Jonadi (VV), via Gandhi III trav. snc, pec: vibosalus@pec.it - mail: vibosalus@gmail.com -

Articolo 17: Spese contrattuali.

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 13 marzo 2018, di godere dell'esenzione dell'imposta di bollo, a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; giusta dichiarazione resa dalla Cooperativa, anticipata via pec, agli atti prot. n. 13334 del 14 marzo 2018.

Articolo 18: Registrazione.

Per la registrazione del presente contratto si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

Articolo 19: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato in data

8.11.2017 fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così da fare parte del presente contratto.

Articolo 20: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al contratto rep. n. 137 del 02 marzo 2017. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 21: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Lizza** nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 2, 5, 8, 9, 11 del presente contratto e di accertarne



integralmente il contenuto;

- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontracto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina



del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317c.p.,

318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p..

322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzza** nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**

